

proposta un valore impegnativo per il contraente e considerando come automaticamente perfezionato e regolare il contratto con l'accettazione del rischio da parte dell'Istituto e con la conseguente emissione della polizza (art. 5). Si potrebbe obiettare che, con tale sistema, l'Istituto rinuncia ad un ulteriore controllo dello stato di salute dell'assicurato e che quindi può correre il rischio di perfezionare un contratto su base, ma che, nel periodo che intercede tra la sottoscrizione della proposta e l'effetto del contratto, può essere colpita da gravissima malattia, ma si può rispondere che in pratica anche oggi tale ulteriore controllo non viene fatto dagli Agenti e che, in caso di morte dell'assicurato nel primo mese di vita dei contratti, l'Istituto, qualora non ravvisi l'opportunità di una contestazione, è obbligato a restituire soltanto il premio versato; restituzione che, anche con l'attuale sistema, avviene ugualmente in caso di mancato perfezionamento del contratto.

Rischio di infortunio. Nelle attuali condizioni generali di polizza viene stabilito che in caso di morte dell'assicurato per infortunio l'Istitu-